



COMUNE DI QUILIANO

PROVINCIA DI SAVONA
Località Massapè, 21 - 17047 Quiliano

Servizio Lavori Pubblici - Igiene - Ambiente
Protezione Civile - Agricoltura

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

AGGIORNAMENTO

COMUNE DI QUILIANO

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

APPROVATO CON D.C.C. N° 38 DEL 26/09/2012

AGGIORNATO CON D.C.C. N° 34 DEL 30/07/2015

SOMMARIO

TITOLO I - Disposizioni generali

- Art 1 Normativa di riferimento, oggetto ed ambito di applicazione
- Art 2 Competenze
- Art 3 Responsabilità
- Art 4 Servizi gratuiti e a pagamento
- Art 5 Atti a disposizione del pubblico
- Art 6 Depositi di osservazione, obitori e camere mortuarie (artt. 11 - 15 e 64, D.P.R. n. 285/90)
- Art 7 Deposizione della salma nel feretro
- Art 8 Tipologie di feretri
- Art 9 Operazioni cimiteriali inerenti il trattamento dei resti mortali
- Art 10 Fornitura dei feretri
- Art 11 Autorizzazione al seppellimento
- Art 12 Piastrina di riconoscimento

TITOLO II - Trasporti funebri e onoranze funebri

- Art 13 Servizio di trasporti funebri
- Art 14 Trasporti gratuiti e a pagamento
- Art 15 Orario dei trasporti funebri
- Art 16 Modalità dei trasporti
- Art 17 Luogo e modalità di sosta per i cadaveri in transito
- Art 18 Trasporti particolari
- Art 19 Concessioni speciali
- Art 20 Autofunebri
- Art 21 Trasferimento di salme dal luogo di decesso ad altro luogo
- Art 22 Trasporto di deceduti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività (art. 18 del D.P.R. n. 285/90)
- Art 23 Trasporto da e per altri comuni
- Art 24 Autorizzazioni per l'esercizio di onoranze funebri
- Art 25 Divieti

TITOLO III - Cimiteri

- Art 26 Cimiteri del Comune
- Art 27 Competenze e tariffe
- Art 28 Reparti speciali
- Art 29 Sepolture riservate a cittadini illustri o benemeriti
- Art 30 Deposito provvisorio
- Art 31 Ossario Comune
- Art 32 Cinerario Comune
- Art 33 Orari di apertura dei civici cimiteri e servizio di custodia
- Art 34 Aveni diritto alla sepoltura nei civici Cimiteri cittadini
- Art 35 Divieti
- Art 36 Ornamenti delle sepolture

Art 37 Vigilanza del Sindaco
Art 38 Imprese esecutrici di lavori all'interno dei Cimiteri - Elenco delle ditte autorizzate
Art 39 Smaltimento rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale
Art 40 Obblighi e divieti per il personale
Art 41 Piano regolatore cimiteriale - Delimitazione dei reparti
Art 42 Disposizioni generali
Art 43 Inumazione
Art 44 Tumulazione
Art 45 Avvisi di scadenza

TITOLO IV - Cremazioni

Art 46 Autorizzazione alla cremazione e al trasporto fuori Comune della salma
Art 47 Oneri della cremazione di salme di persone decedute in Quiliano
Art 48 Disciplina relativa ed alla dispersione delle ceneri del defunto
Art 49 Affidamento e conservazione urne cinerarie ai famigliari

TITOLO V - Esumazioni ed estumulazioni

Art 50 Esumazioni ordinarie
Art 51 Esumazioni straordinarie
Art 52 Estumulazioni
Art 53 Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

TITOLO VI - Sepolture private

Art 54 Sepolture private - Tipologia - Durata delle concessioni
Art 55 Sepolture private - Diritto d'uso
Art 56 Concessioni del diritto d'uso su aree o manufatti cimiteriali
Art 57 Caratteristiche della concessione - non trasferibilità - retrocessione
Art 58 Modalità per ottenere una concessione cimiteriale
Art 59 Revoca
Art 60 Decadenza
Art 61 Concessioni perpetue
Art 62 Obblighi di manutenzione
Art 63 Diritto d'uso delle sepolture
Art 64 Costruzione manufatti tombe di famiglia e ereditarie
Art 65 Divisione, separazione e rinuncia
Art 66 Morte del concessionario e obblighi di comunicazione
Art 67 Subentri
Art 68 Scadenza delle concessioni
Art 69 Revoca della concessione
Art 70 Fascicoli per le tombe di famiglia

TITOLO VII - Sepolture comuni

Art 71 Modalità di concessione per i loculi
Art 72 Sepolture a tumulazione individuale - loculi
Art 73 Cellette ossario
Art 74 Retrocessione di loculi e cellette ossario
Art 75 Manutenzione ordinaria e straordinaria sui loculi e sulle cellette ossario
Art 76 Concessione cimiteriale - disposizioni generali
Art 77 Durata delle concessioni e utilizzazione dei loculi con concessione di durata superiore a 25 anni o perpetua
Art 78 Rinnovo concessione loculi
Art 79 Modalità di concessione

TITOLO VIII - TUMULAZIONI PROVVISORIE - TRASLAZIONI - RECUPERI

Art 80 Tumulazioni provvisorie

Art 81 TraslaZIONI

Art 82 Oggetti da recuperare

Art 83 Disponibilità dei materiali

TITOLO IX - Norme finali e transitorie

Art 84 Norme finali e transitorie

TITOLO I Disposizioni generali

Articolo 1

Normativa di riferimento, oggetto ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento è adottato in conformità alle disposizioni di cui al Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e s.m.i., D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m.i., Circolari del Ministero della Sanità n. 24/93 e 10/98, D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, L. 28 febbraio 2001, n. 26 e s.m.i., L. 30 marzo 2001, n. 130 e s.m.i., D.M. Interno del 1 luglio 2002, D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, L. R. n° 27 del 04 Luglio 2007.

2. Oggetto del regolamento è la disciplina delle funzioni svolte dal Comune in relazione alla morte delle persone, ai trasporti funebri, alla sepoltura, alla gestione dei Cimiteri comunali, alla vigilanza sulle sepolture private e sui sepolcri privati e di ogni altra attività connessa con la morte delle persone e la custodia delle salme, non specificamente attribuita ad altri enti od organi.

3. Le presenti norme hanno efficacia generale per il territorio del Comune

Articolo 2

Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate secondo le disposizioni del presente regolamento e nel rispetto di quanto disciplinato dal vigente regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi e disposizioni attuative per mezzo:

a) dell'Ufficio Servizi cimiteriali che provvede agli adempimenti amministrativi in materia di Polizia mortuaria e cimiteriale, esclusi gli atti, contabili o tecnici, attribuiti agli uffici competenti ed al coordinamento funzionale del personale cimiteriale;

b) l'Ufficio Servizi Demografici provvede alla formalizzazione dei contratti di concessione delle sepolture;

c) l'Ufficio di Ragioneria provvede agli atti contabili;

d) l'Ufficio Tecnico comunale provvede agli adempimenti relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria, alla costruzione e ampliamento dei Cimiteri e ad ogni altro adempimento di natura tecnica.

Articolo 3

Responsabilità

1. Il Comune adotta le misure idonee a prevenire situazioni di pericolo a persone e cose, all'interno dei cimiteri e non assume responsabilità per atti dannosi commessi da persone estranee al suo servizio o per l'uso di mezzi e strumenti, a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto negli artt. 2043 e ss. c.c., salvo che il fatto non rilevi penalmente.

Articolo 4

Servizi gratuiti e a pagamento

1. Sono gratuiti i servizi cimiteriali e funerari di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente dichiarati gratuiti dalla legge e specificati inoltre dal presente Regolamento.

2. Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:

a) la visita necroscopica;

b) il servizio di osservazione dei cadaveri;

c) il recupero e il relativo trasporto di salme di persone decedute sulla pubblica via o, per accidente, anche in luogo privato, all'obitorio o al deposito di osservazione come individuato/ti dal Sindaco in accordo con il Coordinatore Sanitario della l'Azienda Sanitaria Locale;

d) i trasporti in ambito comunale di persone defunte e se esistente di famiglia/aventi titolo "indigenti";

e) la dispersione delle ceneri all'interno dei cimiteri comunali ovvero in cinerario comune;

f) la deposizione delle ossa in ossario comune;

g) la fornitura del feretro, la cremazione o l'inumazione di salme di persone indigenti ovvero se esistenti, di familiari/aventi titolo che non risultino in grado di sostenere la spesa ai sensi del successivo art. 10,

(qualificati "indigenti" come previsto dalla legge), sempre che non vi siano persone od enti ed istituzioni che se ne facciano carico;

h) l'estumulazione straordinaria per esigenze dell'Amministrazione comunale.

- 3 Tutti gli altri servizi/operazioni sono sottoposti al pagamento delle tariffe che sono determinate, dalla Giunta comunale, in particolare, sono a pagamento i servizi di cremazione, inumazione, esumazione ordinaria, tumulazione, estumulazione ordinaria, estumulazione straordinaria su richiesta dai familiari.
- 4 L'individuazione dei servizi gratuiti o a pagamento indicati dal presente regolamento, può essere modificata solo dal Consiglio Comunale. Le tariffe sono determinate sulla base del costo complessivo, del tempo e complessità dei servizi e dei costi di investimento delle opere cimiteriali e sono adeguate annualmente sulla base dell'andamento degli indici ISTAT. Il complesso degli introiti deve tendere al pareggio del bilancio del servizio.
- 5 La revisione tariffaria generale, in conformità con quanto disposto dalla presente normativa, dovrà essere predisposta e sottoposta all'approvazione della Giunta Comunale entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.
- 6 Sulla scelta dei servizi compresi nel presente regolamento, vale la volontà del defunto ove la stessa sia stata espressa in modo evidente e incontrovertibile.
- 7 In assenza di elementi che facciano intendere in modo inequivoco la volontà del defunto, vale la volontà dei seguenti soggetti in ordine di priorità:
 - a) il coniuge non separato o al convivente more uxorio,
 - b) i figli,
 - c) i genitori,
 - d) altri parenti in ordine di prossimità, come individuati ai sensi degli artt. 74 ss del codice civile.
 - e) altri componenti del nucleo familiare

In caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado si avrà riguardo alla volontà espressa dalla maggioranza assoluta di essi.

8. In caso di dubbi sulla volontà prevalente, per assenza di coniuge/ convivente e parenti o per inapplicabilità del criterio di maggioranza di cui sopra, deciderà il Sindaco o suo delegato con atto motivato.

Articolo 5

Atti a disposizione del pubblico

1. Presso i cimiteri sono conservati a disposizione del pubblico:

- a) il registro di cui all'art. 52 D.P.R. 10/9/1990, n. 285;
- b) copia del presente Regolamento comunale;
- c) copia della planimetria del Cimitero in scala 1:500 (art. 54 D.P.R. 10/9/1990, n. 285);
- d) l'orario di apertura e chiusura del Cimitero;
- e) copia dei provvedimenti del responsabile di Servizio con cui sono regolate le esumazioni e le estumulazioni ordinarie;
- f) copia dell'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nell'anno;
- g) copia dell'elenco delle concessioni cimiteriali per cui siano in corso dichiarazioni di decadenza o revoca;

Articolo 6

Depositi di osservazione, obitori e camere mortuarie (artt. 11 - 15 e 64, D.P.R. n. 285/90)

1. Il mantenimento in osservazione e le funzioni obitoriali da espletarsi nelle fattispecie e con le modalità di cui agli artt. 12 e ss. del D.P.R. n. 285/1990 sono svolte, in assenza di appositi locali nei cimiteri comunali, presso l'ospedale civile ovvero presso altra congrua ubicazione su conforme parere del Responsabile dell'U.O. di Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale o suo delegato.
2. L'eventuale necessità di sosta del feretro nelle cappelle mortuarie dei cimiteri può aversi
 - quando si prolungano i tempi di pompa funebre e/o seppellimento,
 - a causa dell'ora tarda del suo arrivo rispetto gli orari stabiliti di apertura/ chiusura dei cimiteri e quindi delle attività lavorative connesse,
 - quando non è possibile procedere alla sepoltura per avversità meteorologiche gravi,

Articolo 7
Deposizione della salma nel feretro

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 8.
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.
3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.
4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva - diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Salute, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il dirigente dei servizi di igiene pubblica della Azienda sanitaria Locale detterà le necessarie disposizioni protettive scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Articolo 8
Tipologie di feretri

1. La struttura e la qualità dei materiali dei feretri sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre, oltre che alla distanza da percorrere tra il luogo del decesso e quello del seppellimento. In relazione alle diverse tipologie i feretri dovranno avere, quindi, le caratteristiche previste dagli artt. 30, 31, 75 e 77 del D.P.R. n. 285/1990 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 9
Operazioni cimiteriali inerenti il trattamento dei resti mortali

1. I contenitori di resti mortali devono possedere le seguenti caratteristiche per le diverse tipologie di trasporto:

a) La procedura per il confezionamento dei resti mortali a seguito di estumulazione viene equiparata, per quanto possibile, a quella a seguito di esumazione;

b) Ove non sussistano motivi ostativi di natura igienico sanitaria (sostanzialmente la presenza di parti molli) è sufficiente l'uso di contenitore di materiale biodegradabile se destinato ad inumazione o facilmente combustibile per la cremazione. Le caratteristiche del contenitore devono essere capaci, per spessore e forma, di contenere e sostenere il peso oltre che sottrarre alla vista esterna il resto mortale stesso; pertanto è possibile:

-l'uso dell'originario feretro, ove posseda ancora tali caratteristiche;

-l'uso di contenitore senza le caratteristiche del feretro, ma aventi quelle specificate dal Ministero, e quindi cofani di legno, anche di spessore inferiore a 20 mm., casse di cartone (cellulosa) o altro materiale biodegradabile.

c) È necessario che il contenitore di resti mortali riporti all'esterno nome, cognome, data di nascita e di morte, per la facile identificazione.

Articolo 10
Fornitura dei feretri

1. Le casse ed i cofani mortuari destinati alla inumazione e alla tumulazione, urne cinerarie, sono forniti dalle Imprese di Onoranze Funebri.
2. Le cassette di zinco per resti ossei sono esclusivamente fornite dal Comune dietro il riconoscimento del costo di fornitura;
3. Il Comune fornisce gratuitamente la cassa, per l'inumazione e la cremazione, per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose, "indigenti" o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.
4. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Responsabile dell'Area dei Servizi Sociali, in base alle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati. La dichiarazione trasmessa al Responsabile dei Servizi cimiteriali per gli atti di competenza.

Articolo 11
Autorizzazione al seppellimento

1. La chiusura del feretro ed il seppellimento devono essere sempre preceduti dall'autorizzazione che l'ufficiale di stato civile rilascia in base agli atti del medico curante e del medico necroscopo.
2. Nei casi di rinvenimento di parti di cadavere o resti mortali o di morte dovuta a cause non naturali il permesso di seppellimento è rilasciato dall'Autorità Giudiziaria.
3. Per i prodotti abortivi e feti di cui all'art.7, commi 2 e 3 del D.P.R. n° 285/90 e s.m.i. il permesso di seppellimento è rilasciato dalla l'Azienda Sanitaria Locale.

Articolo 12
Piastrina di riconoscimento

1. Sul coperchio di ogni feretro ammesso nei cimiteri è sempre d'obbligo applicare apposita piastrina di idoneo materiale recante impressi, in modo indelebile, il nome e cognome della salma o dei resti contenuti, e le date di nascita e di morte.
2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.
3. Ciascuna urna cineraria sigillata contenente le ceneri derivate dalla cremazione deve riportare in modo chiaro e preciso i dati anagrafici e identificativi del defunto, la data di decesso e quella dell'avvenuta cremazione.

TITOLO II
Trasporti funebri e onoranze funebri

Articolo 13
Servizio di trasporti funebri

1. Nel territorio del Comune il servizio di trasporti funebri è svolto dalle Imprese di onoranze funebri e non è assoggettato al diritto di privativa di cui al punto 8 dell'art. 1 del R.D. n. 2578/34, recante il T.U. per l'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte del Comune, per quanto stabilito dall'art. 112 del T.U. n. 267/2000. Le Imprese di Onoranze Funebri che risultino in possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento ovvero da uno specifico eventuale, in relazione a tale servizio, possono esercitare il trasporto purché in possesso della prescritta autorizzazione.
2. Fatti salvi i casi di gratuità e di esenzione previsti dalle vigenti disposizioni normative, la Giunta Comunale potrà stabilire speciali diritti sui trasporti di salma.

Articolo 14
Trasporti gratuiti e a pagamento

1. È gratuito il trasporto di salme di indigenti ovvero di defunti di famiglia/ avente titolo indigente il quale stato di bisogno è dichiarato dal Responsabile dell'area dei Servizi Sociali, quando cittadini o deceduti nel Comune, per i quali venga fornita la cassa ad onere del Comune ai sensi del precedente art. 10; tale trasporto sarà svolto con carro chiuso ed il tragitto dal luogo di decesso o obitorio al cimitero include anche la sosta (con scarico e carico della salma) per lo svolgimento delle esequie in chiesa o altro luogo di culto che sarà indicato dai familiari/aventi titolo.
2. Sono invece a pagamento tutti gli altri trasporti e servizi funebri di salma.
3. Il Comune garantisce che i trasporti funebri a pagamento siano effettuati in regime di effettiva concorrenza, a tutela dell'economicità e giusto decoro del servizio fornito.
4. Sono comunque esenti da qualsiasi diritto comunale i trasporti dei cadaveri, su richiesta di una pubblica Autorità (Carabinieri, Polizia di Stato, Autorità Giudiziaria, ecc.), dal luogo di decesso (pubblica via o, per accidente, anche in luogo privato) al deposito di osservazione o all'obitorio. Nel caso la pubblica Autorità disponga il trasferimento in locali diversi da quelli indicati, il trasporto dal luogo di decesso a detti locali verrà ugualmente eseguito, ma con oneri a carico della pubblica Autorità che lo ha disposto.

5. Nei casi di cui al comma 1 lett. a) dell'art. 1, e per l'espletamento del servizio di recupero e trasporto delle salme a causa di decesso sulla pubblica via o per accidente anche in luogo privato, tali servizi sono esercitati dal Comune e sono affidati ad impresa di onoranze funebri individuata mediante gara ad evidenza pubblica.
6. Ogni trasporto di salma, resti di salma, ceneri, ossa umane e parti di cadavere deve essere accompagnato da apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco. Detta autorizzazione deve essere consegnata al Custode del Cimitero. Nel caso di trasporto in altro Comune, di esso è data comunicazione al Sindaco del Comune in cui avviene il seppellimento.

Articolo 15 Orario dei trasporti funebri

1. La richiesta di effettuazione dei trasporti funebri è fatta tenuti presenti gli orari di apertura dei Cimiteri.
2. Per esigenze eccezionali di igiene pubblica, l'organo sanitario preposto può proporre al Sindaco di disporre che i servizi di trasporto funebre, o alcuni di essi, siano effettuati in ore notturne.

Articolo 16 Modalità dei trasporti

1. Fatte salve le limitazioni di cui all'art.27, comma 2, del T.U. Legge Pubblica Sicurezza, il trasporto comprende:
 - il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio;
 - il tragitto alla chiesa o al luogo di svolgimento delle esequie;
 - la relativa sosta per il tempo necessario ad officiare il rito civile o quello religioso, secondo il culto praticato dal defunto;
 - il proseguimento, fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta (locale scalo ferroviario, aeroportuale, ecc.).
 1. In assenza di richieste di cui al comma precedente da parte di chi dispone del funerale, il feretro verrà trasportato direttamente al luogo di sepoltura.
 2. Su richiesta dei familiari o conoscenti del defunto, l'Ufficio Cimiteriale può disporre che il trasporto funebre sia effettuato, per l'intero percorso o parte di esso, a piedi, recando il feretro a spalle. Ciò può avvenire se il trasporto venga effettuato in condizioni tali da evitare ogni danneggiamento al feretro e garantire l'incolumità delle persone che lo trasportano o che seguono il corteo.
 3. Qualora si disponga quanto previsto al comma 3, gli automezzi funebri possono essere lasciati anche all'esterno dell'area cimiteriale, e il feretro portato all'interno per essere depositato su appositi cavalletti o strutture mobili, in attesa di tumulazione o inumazione, nelle aree comuni adatte a compiere eventuali cerimonie di breve commemorazione civile o religiosa.

Articolo 17 Luogo e modalità di sosta per i cadaveri in transito

1. Nell'effettuazione dei servizi di trasporto funebre possono essere consentite soste intermedie, per la durata strettamente necessaria per prestare al defunto le onoranze funebri, nel rispetto della volontà del defunto o dei familiari.
1. In caso di cadaveri in transito, può essere consentita la sosta dei feretri, a richiesta dei familiari o dell'incaricato del trasporto, per il tempo necessario a quanto indotto alla sosta e, in ogni caso per un periodo non superiore a ventiquattro ore.

Articolo 18 Trasporti particolari

1. Quando la salma non sia nella propria abitazione (deposito di osservazione, obitorio, ospedali o istituti o altrove), il Sindaco, a richiesta dei familiari, con proprio provvedimento può autorizzare che il funerale abbia inizio dall'abitazione, dove la salma verrà trasferita, in forma privata, prima dell'orario richiesto per il servizio di trasporto funebre.
2. I trasporti in forma privata avranno comunque luogo nel rispetto degli orari stabiliti per i normali trasporti funebri.
3. Analogamente potranno essere autorizzati trasporti in forma privata per luoghi, diversi dall'abitazione, ove si attribuiscono speciali onoranze.

Articolo 19 Concessioni speciali

1. In caso di decessi di particolare risonanza pubblica a testimonianza del cordoglio cittadino, il Sindaco può disporre con provvedimento motivato la gratuità della fornitura del feretro, del trasporto e della sepoltura nei cimiteri cittadini.

Articolo 20 Autofunebri

1. I trasporti funebri sono eseguiti a mezzo di autofunebri idonee e conformi alle norme del "nuovo Codice della Strada e del suo Regolamento".
2. Le autofunebri devono avere le caratteristiche di cui all'art. 20 del D.P.R. n. 285/90.
3. All'interno della vettura può essere collocato sul feretro un mazzo o cuscino di fiori, purché non trapelante umidità.
4. Per i trasporti fuori Comune è vietato collocare all'esterno del carro fiori o altro.

Articolo 21 Trasferimento di salme dal luogo di decesso ad altro luogo

1. Il Sindaco, sentito il Responsabile dell'U.O. di Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale, può autorizzare, anche in via generale, il trasporto della salma all'interno di abitazioni o, in casi eccezionali, in luoghi di speciali onoranze.
2. Il trasporto di cadavere al locale di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli artt. 19 e 20 del D.P.R. n. 285/90, e chiuso, anche temporaneamente, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.
3. I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata, senza corteo e con l'esclusione di quello di cui al primo comma.

Articolo 22 Trasporto di deceduti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività (art. 18 del D.P.R. n. 285/90)

1. Per i cadaveri di persone decedute per malattie infettive-diffusive il Responsabile dell'U. O. di Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda sanitaria Locale o suo delegato prescriverà le opportune norme a tutela della salute pubblica per quanto concerne il trasporto, l'eventuale divieto del corteo ed i necessari provvedimenti per le disinfezioni.
2. Quando dalla denuncia della causa di morte risulti che il cadavere è portatore di radioattività, il Responsabile dell'U. O. di Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale o suo delegato dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

Articolo 23
Trasporto da e per altri comuni

1. Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune è autorizzato dal Sindaco con decreto, a seguito della domanda degli interessati corredata dall'autorizzazione al seppellimento. Qualora la traslazione sia successiva alla prima sepoltura, è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.

2. Dell'autorizzazione è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.

3. Anche il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Sindaco.

4. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore con l'indicazione del luogo e della data del rinvenimento.

5. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema,

Articolo 24
Autorizzazioni per l'esercizio di onoranze funebri

Le imprese di onoranze funebri private, qualora intendano vendere cofani ed altri articoli funerari, devono munirsi della prescritta autorizzazione commerciale, fermo restando l'obbligo della licenza di cui all'art. 115 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773.

A richiesta degli interessati, le imprese di cui al precedente comma possono:

- a) espletare, a titolo di mediazione, affari o pratiche amministrative sia presso gli uffici del Comune sia presso le parrocchie o enti di culto;
- b) fornire feretri e accessori relativi;
- c) occuparsi della salma e/o del trasporto in o da altri Comuni.

Articolo 25
Divieti

1. Le imprese di onoranze funebri non possono:

a) offrire i propri servizi e forniture al domicilio dei defunti o presso ospedali, case di cura, ecc., e, comunque, accaparrarsi i servizi in modo molesto ed inopportuno, ricorrendo a sistemi e metodi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura o degli uffici pubblici;

b) esigere onorari sproporzionati alla entità del servizio; a tal fine nei negozi di vendita e/o nella sede di agenzie di affari o di trasporti funebri, dovranno essere chiaramente esposti tutti i prezzi di vendita di beni e servizi offerti: di questi ultimi dovrà, inoltre, esporsi la relativa tabella descrittiva;

c) sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;

d) esporre, alla vista del pubblico, casse ed accessori nelle vetrine dei locali di attività;

e) utilizzare la forma dell'appalto per la gestione delle camere mortuarie o obitori, nonché per trasferire le salme dai piani dei vari istituti di cura o dalle abitazioni private o dall'ospedale fino al luogo di osservazione;

f) utilizzare per i trasporti fuori comune e per i riti funebri personale non in regola con il Contratto Nazionale di Lavoro.

2. I titolari e i dipendenti delle imprese non possono trattenersi negli uffici, nei locali del Comune e nei cimiteri oltre il tempo necessario per svolgere gli incarichi loro affidati, allo scopo di offrire prestazioni.

TITOLO III
Cimiteri

Articolo 26
Cimiteri del Comune

1. In Quiliano sono esistenti cinque civici Cimiteri ubicati rispettivamente in:

- Quiliano capoluogo;

- Frazione Valleggia;
- Frazione Montagna;
- Frazione Cadibona
- Frazione Roviasca.

Articolo 27 Competenze e tariffe

1. L'ordine e la vigilanza nei cimiteri spettano al Sindaco o suo delegato. Alla manutenzione, custodia e agli altri servizi cimiteriali provvede il Comune.

2. La vigilanza sugli aspetti igienico sanitari dei cimiteri aventi rilevanza sulla salute umana, spetta al Responsabile dell'U.O. di Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale o suo delegato, che propone al Sindaco i provvedimenti necessari ad assicurare la regolarità del servizio.

3. Al personale addetto ai servizi cimiteriali del Comune sono riservate tutte le operazioni di inumazione, di tumulazione, di esumazione, di estumulazione, di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento e di resti anatomici.

4. Competono esclusivamente al Comune le funzioni di custodia, registrazione e archivio di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. n. 285/90.

5. Salvo quanto stabilito dagli artt. 102 e 105 del D.P.R. n. 285/90, è fatto divieto di seppellire cadaveri fuori dai cimiteri.

6. Tutte le operazioni relative ai servizi cimiteriali, il rilascio di concessioni, le diverse registrazioni di atti, servizi e operazioni cimiteriali, svolgimento pratiche e stesura contratti, svolgimento sopralluoghi, sono subordinate al pagamento di apposita tariffa determinata con apposita delibera da parte della G.C.

Articolo 28 Reparti speciali

1. Possono essere riservati campi speciali, da individuare nelle previsioni programmatiche dal Sindaco o suo delegato, da destinare al seppellimento delle salme, alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone professanti culti diversi da quello cattolico o a comunità straniere.

2. Il Consiglio Comunale con proprio atto di natura regolamentare decide in ordine alla attribuzione degli eventuali maggiori oneri, conseguenti alla realizzazione e gestione di tali reparti speciali.

3. Gli arti, altre parti anatomiche ed i feti, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai suoi familiari, in via transitoria vengono inumati in campo comune.

Articolo 29 Sepolture riservate a cittadini illustri o benemeriti

1. All'interno di ogni cimitero il Consiglio Comunale può riservare aree, tombe e lapidi alla memoria, e ha facoltà di disporre l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere dell'ingegno o per servizi resi alla città.

Articolo 30 Deposito provvisorio

1. A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro è provvisoriamente deposto in apposito loculo, messo a disposizione del Comune previo versamento di un deposito cauzionale aggiornato, in base alle variazioni ISTAT, annualmente, dal Responsabile del Servizio;

2. La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:

a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;

b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private.

3. La durata del deposito provvisorio è fissata dal Responsabile del Servizio comunale, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purché sia superiore a 12 mesi, rinnovabili eccezionalmente di altri 12, fino ad un totale di 24 mesi.

4. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la

definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Responsabile del Servizio, previa diffida provvederà a far inumare la salma in campo comune, rivalendosi sul deposito cauzionale.

Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremata e previo pagamento dei diritti relativi.

5. È consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

6. La concessione provvisoria è sempre consentita in caso di non disponibilità di sepolture nel Cimitero. In tali casi non è dovuto il versamento del deposito cauzionale.

Articolo 31 Ossario Comune

1. In almeno un cimitero di ciascuna "area cimiteriale omogenea" o circoscrizione è istituito un ossario per la raccolta indistinta delle ossa, non richieste dai familiari e provenienti dalle esumazioni e, in caso di completa mineralizzazione, dalle estumulazioni.

Articolo 32 Cinerario Comune

1. in almeno un cimitero verrà istituito un cinerario comunale per la raccolta indistinta (dispersione) e conservazione delle ceneri provenienti dalla cremazione delle salme.

2. Nel cinerario verranno deposte le ceneri provenienti dalla salme per le quali il de cuius abbia espresso in vita la volontà di scegliere tale forma di sepoltura o per le quali i famigliari non abbiano manifestato alcuna volontà di destinazione.

Articolo 33 Orari di apertura dei civici cimiteri e servizio di custodia

1. Il Sindaco o suo delegato determina l'orario di apertura al pubblico dei Cimiteri.

2. Il servizio di custodia dei Cimiteri è assicurato con personale comunale.

3. Nei Cimiteri, di norma, si può entrare e circolare solo a piedi (sono vietate biciclette, motocicli, veicoli non autorizzati).

4. In deroga, è consentito l'uso dell'automobile, ma soltanto ai portatori di handicap anche temporaneo o a coloro che abbiano altre motivazioni eccezionali e documentate, i quali peraltro dovranno essere muniti di apposita autorizzazione rilasciata dall'Ufficio Servizi Cimiteriali, e rispettare l'orario ad essi specificatamente concesso.

Articolo 34 Aventi diritto alla sepoltura nei civici Cimiteri cittadini

1. Hanno diritto ad essere ricevuti nei civici Cimiteri del territorio comunale, quando non venga fatta diversa richiesta:

a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;

b) i cadaveri delle persone morte fuori dal Comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;

c) i cadaveri delle persone non domiciliate in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto di sepellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del Comune stesso;

d) i nati morti e i prodotti del concepimento,

e) i resti mortali delle persone sopra elencate;

f) i cadaveri delle persone che sono nate nel Comune di Quiliano;

g) i cadaveri delle persone che, in vita hanno avuto la residenza nel Comune di Quiliano, per almeno 10 anni;

h) i cadaveri delle persone, che pur non residenti, abbiano già sepolto in uno dei cinque cimiteri del Comune di Quiliano, un altro parente quale: marito/moglie – padre/madre – figlio/figlia- fratello/sorella;

i) i cadaveri delle persone, che pur non residenti, abbiano residenti nel Comune di Quiliano da almeno dieci anni, un altro parente quale: marito/moglie – padre/madre – figlio/figlia- fratello/sorella

l) i cadaveri delle persone, che pur non residenti, abbiano il coniuge, che possiede i requisiti di cui sopra per poter essere sepolto nei cimiteri comunali.

La concessione per le tumulazioni e le inumazioni di cui sopra ha luogo previo pagamento di una tariffa e di quanto altro dovuto. Al concessionario viene rilasciata copia dell'atto di concessione, unitamente al riscontro delle spese.

Articolo 35

Divieti

1. Nei Cimiteri è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la sacralità del luogo e la sua destinazione. In particolare è vietato:

a) indossare un abbigliamento indecoroso;

b) fumare, tenere contegno chiassoso;

c) introdurre oggetti estranei o indecorosi;

d) rimuovere da sepolture altrui fiori, piante, ornamenti, lapidi od oggetti votivi;

e) abbandonare fiori o rifiuti al di fuori degli appositi spazi contenitori;

f) asportare dal Cimitero oggetti senza autorizzazione del responsabile del servizio di custodia;

g) calpestare le aiuole e le sepolture;

h) disturbare i visitatori, in qualsiasi modo e soprattutto con l'offerta di servizi od oggetti;

i) distribuire volantini, indirizzi, raccogliere petizioni, attuare azioni di pubblicità a favore di ditte private aventi scopi di lucro;

l) fotografare i cortei funebri o opere cimiteriali se non con il consenso del Comune e degli interessati;

m) eseguire lavori sulle sepolture senza autorizzazione del Comune;

n) chiedere elemosina, fare questue o raccolta di fondi, salvo non sia intervenuta autorizzazione scritta del Sindaco;

o) assistere alle esumazioni od estumulazioni di salme di persone estranee o nei casi in cui ciò sia altrimenti vietato;

p) riprodurre sui monumenti ed oggetti funebri o votivi, di qualsiasi dimensione, il nome della ditta esecutrice o fornitrice. Eventuali elementi identificativi vanno tempestivamente rimossi;

q) svolgere cortei o simili, salvo che per le annuali celebrazioni in occasione della ricorrenza della commemorazione dei Defunti o previa autorizzazione del Sindaco;

r) coltivare piante o altre essenze vegetali, anche se a decoro delle sepolture, senza autorizzazione, che può essere concessa solo ove le essenze vegetali che si intendono mettere a dimora presentino caratteristiche di lieve radicazione;

s) entrare o introdurre nel Cimitero biciclette, ciclomotori, motociclette, motocarri, automezzi, autocarri o altri mezzi o veicoli, salvo che in ragione di lavori da eseguirsi nel Cimitero e l'uso di tali mezzi, ivi compresi gli elementi identificati (targa, ecc.) risulti dall'autorizzazione. Tale divieto non si applica ai mezzi comunali. I visitatori che, previa presentazione di certificato medico attestante gravi difficoltà motorie o particolari condizioni di salute, dimostrino di non essere in grado di percorrere a piedi i viali cimiteriali, potranno essere autorizzati ad accedere alle sepolture mediante l'uso di automezzo privato nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione medesima.

2. I trasgressori saranno puniti a norma del D.Lgs 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 36 Ornamenti delle sepolture

1. L'installazione di lapidi, monumenti, ricordi funebri o parti ornamentali di carattere stabile o semi fisso, nonché l'introduzione nel Cimitero dei relativi materiali è subordinata ad autorizzazione scritta del responsabile del Servizio.
2. Per ottenere l'autorizzazione, i concessionari devono presentare apposita istanza al Comune, corredata dai relativi disegni in scala conveniente e dall'indicazione dei materiali che si intendono impiegare.
3. I materiali possono essere introdotti nel Cimitero solo per il tempo necessario all'installazione e devono essere, per quanto possibile, già predisposti e lavorati.
4. I lavori devono essere eseguiti negli orari di apertura al pubblico;

Nelle sepolture ad inumazione è consentita la posa in opera di ornamenti marmorei, non eccedenti le seguenti misure:

- fosse per adulti: altezza mt. 0,80 (altezza monumentino) – larghezza mt. 0,60 – lunghezza mt. 1,60;
- fosse per bambini: altezza mt. 0,60 – larghezza mt. 0,50 – lunghezza mt. 1,40.
- La lastra di copertura non può coprire più dei due terzi della superficie complessiva della sepoltura

I vasi e le altre installazioni mobili o rimovibili devono recare, anche in posizione non direttamente visibile, il nominativo della persona cui appartengono.

Articolo 37 Vigilanza del Sindaco

1. Nessuna operazione può compiersi nella sepoltura privata se non sia intervenuta preventiva autorizzazione del Comune, a richiesta del concessionario.
2. Il Sindaco esercita la vigilanza non solo ai fini della polizia mortuaria o del mantenimento in stato di decoro e sicurezza delle opere, ma anche in relazione all'esercizio del diritto d'uso e alla trasmissione dello stesso.

Articolo 38 Imprese esecutrici di lavori all'interno dei Cimiteri – Elenco delle ditte autorizzate

1. I privati, persone fisiche o giuridiche, che intendono eseguire lavori di costruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, installazione di lapidi, monumenti, ricordi funebri o qualsiasi altra attività lavorativa, dietro corrispettivo, all'interno dei Cimiteri del Comune devono essere preventivamente autorizzati dall'Ufficio Servizi Cimiteriali presso il Servizio LL.PP.
2. Per l'autorizzazione ad eseguire lavori nei Cimiteri, gli interessati devono presentare domanda al Comune. Le ditte corredano la richiesta di cui sopra con il certificato di iscrizione nel Registro Ditte tenuto presso la Camera di Commercio, Industria, Agricoltura ed Artigianato da presentarsi annualmente contestualmente alla prima domanda presentata nell'anno.
3. Dell'accettazione della domanda è data comunicazione al richiedente e al responsabile del servizio di custodia.
4. Le ditte autorizzate ad eseguire lavori nei Cimiteri sono, in ogni caso, tenute al rispetto del presente Regolamento, nonché delle singole prescrizioni contenute nelle autorizzazioni rilasciate per ciascun lavoro, di volta in volta richieste dagli aventi diritto, le quali vanno esibite al custode ad ogni ingresso nel Cimitero.
5. In caso di violazione del Regolamento o delle prescrizioni indicate nelle autorizzazioni o di comportamenti che, a giudizio dell'Amministrazione, contrastino con il carattere del luogo o con i principi della correttezza o siano di pregiudizio a terzi, può essere sospesa l'attività ed in casi reiterati inibita all'impresa ogni attività all'interno dei Cimiteri per il periodo che verrà stabilito con ordinanza comunicata oltre che all'interessato anche all'Ufficio Tecnico comunale ed al responsabile del servizio di custodia.

6. Nel periodo della Commemorazione dei defunti, più precisamente dal 28 di ottobre al 5 di novembre, le imprese non potranno, all'interno dei Cimiteri, eseguire lavori di qualsiasi genere o introdurre materiali inerenti alla costruzione di tombe o cappelle o alla posa di monumenti.

Articolo 39

Smaltimento rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale

1. Tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale, sono equiparati a rifiuti speciali di cui al D.lgs n° 152/2006, e devono essere smaltiti nel rispetto della suddetta normativa.

Articolo 40

Obblighi e divieti per il personale

1. Il personale dei Cimiteri è tenuto al rispetto del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso ai Cimiteri.

2. Inoltre è tenuto:

- a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
- b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
- c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.

3. Al personale suddetto è vietato:

- a) eseguire, all'interno dei Cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al fuori di esso;
- b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
- c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgono attività inerenti ai Cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
- d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei Cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
- e) trattenere per se o per terzi cose rinvenute o recuperate nei Cimiteri.

4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.

5. Il personale dei Cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché ad altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

Articolo 41

Piano regolatore cimiteriale - Delimitazione dei reparti

1. Nei Cimiteri sono delimitati i seguenti reparti:

- a) campi comuni per inumazione;
- b) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività (tombe particolari di famiglia, edicole funerari e cappelle gentilizie);
- c) loculi per salme;
- d) cellette per resti di salme o ceneri;
- e) ossario comune.

2. La delimitazione dei reparti e delle sepolture previste in essi deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285.

Articolo 42 Disposizioni generali

1. In ciascun cimitero deve essere organizzato uno o più campi d'inumazione destinato alle sepolture decennali.

2. Le caratteristiche del suolo, l'ampiezza, la divisione in quadri, l'ordine di impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e nel caso, per minori di anni 10, devono essere conformi a quanto dispone il Capo XIV del D.P.R. n. 285/90.

3. Compatibilmente con le esigenze di inumazione e di edificazione di loculi, possono essere riservate aree ed opere a sepolture private, - individuali, familiari e per collettività - ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del D.P.R. n. 285/90.

Articolo 43 Inumazione

1. I campi di inumazione sono destinati a sepolture individuali per fosse ad inumazione della durata di anni 10 dalla data della sepoltura e vengono assegnate gratuitamente.

2. Le sepolture vengono assegnate nel rispetto di una progressione che partendo dall'alto a sinistra del campo prosegue per fila, sempre osservando il criterio della progressione da sinistra a destra, fino ad esaurimento delle sepolture disponibili nel campo.

3. Nei campi di inumazione, a richiesta dei familiari o di chi agisce per essi, è autorizzata dal Comune la installazione di cippi e di copritomba aventi le caratteristiche fissate dalla legge e dal presente regolamento comunale .

4. L'installazione dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.

5. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenutivi il Comune provvede con la modalità ed i poteri di cui all'art. 63 e 99 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285.

Articolo 44 Tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette - resti o urne cinerarie loculi costruiti dal Comune o dai concessionari di aree cimiteriali laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato o in perpetuo (solo per concessioni di tale natura precedenti il 1975) le spoglie mortali.

2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui agli artt. 54 e 55 del presente regolamento.

3. Ogni nuova costruzione a sistema di tumulazione deve avere caratteristiche e dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro e dalle disposizioni transitorie di cui all'art. 72 del presente regolamento.

Articolo 45 Avvisi di scadenza

1. L'Amministrazione Comunale non è tenuta a dare singoli avvisi alle famiglie interessate per la scadenza della sepoltura.

2. Ogni anno, il Responsabile dei Servizi cimiteriali provvederà per la stesura di elenchi, distinti per cimitero, in cui verranno indicate le salme per le quali è possibile procedere all'esumazione ordinaria

nell'anno successivo. Tali elenchi saranno esposti all'albo cimiteriale di ogni cimitero in occasione della Commemorazione dei Defunti e per l'intero anno a cui sono riferiti.

3. L'inizio delle operazioni di esumazione ordinaria in un campo comune è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'albo cimiteriale con congruo anticipo.

TITOLO IV Cremazioni

Articolo 46

(Autorizzazione alla cremazione e al trasporto fuori Comune della salma)

1. In presenza delle condizioni indicate nell'art. 79, comma 1, del D.P.R. 10/9/1990, n.285, il Sindaco rilascia l'autorizzazione a richiesta dei familiari o di loro incaricato, autorizzando altresì contestualmente il trasporto della salma fuori Comune, essendo il Comune di Quiliano sprovvisto di area crematoria.

Articolo 47

(Oneri della cremazione di salme di persone decedute in Quiliano)

1. Gli oneri di cremazione di salme di persone decedute in Quiliano residenti e non residenti sono a carico dei parenti del defunto che sono tenuti a corrispondere all'Ente gestore dell'impianto ove avviene la cremazione la tariffa stabilita dalle leggi in materia.

Articolo 48

(Disciplina relativa ed alla dispersione delle ceneri del defunto)

1. Ai sensi di quando normato dall'articolo 4 della Legge regionale n° 24/2007 la dispersione delle ceneri può avvenire nei seguenti luoghi:

- in natura;
- in aree private;
- in aree a ciò appositamente destinate all'interno dei cimiteri.

La dispersione deve avvenire alla presenza di persona incaricata dall'Ufficio dello Stato Civile, qualora non sia un pubblico dipendente in forza ai Servizi Cimiteriali;

2. La dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso dei proprietari e non può comunque dare luogo ad attività aventi fine di lucro; la dispersione nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti, mentre quella in mare è soggetta alle ulteriori regolamentazioni previste dalla Capitaneria di Porto. È comunque vietata nei luoghi di dispersione l'apposizione di lapidi o qualunque ornamento funebre.

3. La dispersione delle ceneri può essere effettuata da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2 della Legge Regionale n° 24/2007 e cioè: dal coniuge del defunto o, in difetto, dal parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile, o da differente soggetto espressamente individuato ad incaricato in forma scritta dal de cuius.

Tali soggetti possono assumere la qualità di "incaricati";

Il soggetto incaricato della dispersione deve sottoscrivere apposito verbale-dichiarazione, che sostanzialmente testimonia dell'accadimento e delle modalità eseguite, compilando un modulo prestampato predisposto dall'Ufficio Cimiteriale;

4. L'autorizzazione alla Dispersione delle Ceneri è soggetta al pagamento di un'apposita tariffa;

5. Nel caso in cui venga richiesta sia la dispersione che il controllo della esatta procedura in capo a personale dipendente del Comune, modalità e tempi di esecuzione dovranno essere preventivamente concordati e i costi saranno a carico dei richiedenti, come previsto dal tariffario;

6. La dispersione delle ceneri è consentita esclusivamente sulla base di espressa manifestazione di volontà del defunto, nelle forme e non con la modalità, nonché con le procedure di registrazione già richiamate dall'articolo;

7. L'Ufficio Cimiteriale si riserva la possibilità di effettuare controlli a campione sia sulla regolare custodia delle urne cinerarie affidate sia in merito alle procedure di dispersione delle ceneri. Promuove periodicamente l'informazione ai cittadini residenti sulle diverse pratiche funerarie previste dall'ordinamento, anche con riguardo ai profili economici, collaborando con le associazioni senza scopo di lucro finalizzate alla promozione della pratica della cremazione

Articolo 49

(Affidamento e conservazione urne cinerarie ai famigliari)

1. Le urne cinerarie, a richiesta, possono essere affidate ai famigliari, secondo le modalità indicate in seguito e previo pagamento dell'apposita tariffa:

a) Al Settore Servizi Demografici, compete il rilascio, ai richiedenti, dell'autorizzazione all'affidamento ed alla conservazione delle ceneri dei defunti, secondo le modalità di seguito specificate, e l'istituzione di apposito registro in cui si annotano le generalità dell'affidatario e quelle del defunto, la sede di affidamento e i controlli sotto menzionati:

b) L'Amministrazione Comunale, attraverso il Corpo di Polizia Municipale, può procedere, in qualsiasi momento, ai controlli, anche periodici, sull'effettiva collocazione delle ceneri nel luogo indicato dal famigliare. Nel caso in cui si riscontrino violazioni alle prescrizioni impartite, sempre che il fatto non costituisca reato, l'Amministrazione Comunale, previa diffida formale all'affidatario, contenente un termine per la regolarizzazione, si riserva di revocare l'autorizzazione già rilasciata imponendo il trasferimento dell'urna presso il cimitero:

c) L'autorizzazione all'affidamento e conservazione delle ceneri dei defunti deve rispettare la procedura di seguito indicata:

- presentazione di una richiesta del parente del defunto, nella quale dovrà contestualmente, essere espressa la volontà del defunto stesso. Tale volontà dovrà essere manifestata dal coniuge o in assenza dal parente più prossimo, individuato secondo gli art. 74 e seguenti del codice civile, e, in caso di concorrenza di parenti dello stesso grado, da tutti gli stessi parenti del defunto; nella medesima istanza si indicheranno:

- i dati anagrafici e la residenza del richiedente(unicamente un familiare, ai sensi di quanto previsto dalla lettera e) del comma 1 dell'art. 3 della Legge n° 130 del 30/03/2001), oltre quelli del defunto le cui ceneri dovranno essere affidate;
- la dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri e di consenso per l'accettazione degli eventuali controlli da parte dell'Amministrazione Comunale;
- il luogo di conservazione e la persona a cui è consentita la consegna dell'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna e di affidamento;
- la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;
- la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna nel cinerario comune o in apposito manufatto del cimitero, nel caso il familiare non intendesse più conservarla;
- l'assenza di impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza;
- l'obbligo di informare l'Amministrazione Comunale della variazione della residenza entro il termine massimo di 30 giorni.

d) Il Settore Servizi Demografici ed il Settore LL.PP./Cimiteri concordano la predisposizione della modulistica necessaria alla suddetta procedura, costituita da:

- istanza di affidamento dell'urna;

- autorizzazione all'affidamento delle ceneri;

e) L'urna cineraria, il cui onere economico è compreso nella tariffa di cremazione della salma, è fornito direttamente dall'Ente gestore dell'impianto di cremazione. Qualora il famigliare ritenesse opportuno fornirla in proprio, per quando concerne le dimensioni e le caratteristiche delle urne, si prevede quanto sotto indicato:

- la dimensione è soltanto in funzione delle caratteristiche dimensionali della salma da cremare: il familiare sarà quindi tenuto a fornire l'urna di adeguate dimensioni;
 - la resistenza sarà garantita o con urna metallica o con urna di materiale diverso (ceramica, legno, ecc..) purché con contenitore interno di zinco;
 - in caso di affidamento familiare di urna estumulata da sepolcro, qualora risultasse deteriorata, la stessa dovrà essere rivestita da ulteriore contenitore idoneo alla conservazione delle ceneri;
 - la sigillatura sarà di tipo "a ceralacca" o "a piombo" a seconda dei materiali esterni;
 - all'esterno dell'urna dovranno essere indicati i dati anagrafici del defunto con apposita targhetta.
- f) Il luogo di conservazione dell'urna cineraria deve essere realizzato all'interno dell'abitazione, costruito in muratura (nicchie, tabernacoli, ecc..) oppure in altro materiale idoneo (legno, metallo, ecc..) purché offerente le necessarie garanzie contro ogni profanazione ed ancorato al muro o la pavimento.
- g) In caso di decesso dell'affidatario, i soggetti di cui al punto c) del presente regolamento dovranno, alternativamente, presentare una nuova richiesta oppure restituire l'urna al comune per il trasferimento delle ceneri nel cimitero.

TITOLO V

Esumazioni ed estumulazioni

Articolo 50 Esumazioni ordinarie

1. Sono esumazioni ordinarie quelle eseguite alla scadenza del decennio dalla inumazione, a condizione che sia completato il processo di mineralizzazione dei cadaveri. In tal caso, sono esumazioni ordinarie quelle relative a cadaveri per i quali il processo di mineralizzazione sia completato, anche se il periodo di inumazione ecceda i 10 anni.
Si informano i cittadini delle suddette scadenze in occasione della ricorrenza dei defunti, affiggendo avvisi all'ingresso dei cimiteri ed anche collocando appositi cartelli direttamente sui campi da esumare. Le esumazioni sono effettuate in date stabilite dall'ufficio e concordate con i congiunti dei defunti: in caso di impossibilità di rintracciare parenti i resti vengono depositati in camera mortuaria per 6 mesi e successivamente nell'ossario comune.
2. Il Responsabile del Servizio regola le esumazioni ordinarie mediante apposito provvedimento.
3. È ammessa, a richiesta, la presenza di familiari al momento dell'esecuzione delle operazioni di esumazione ordinaria.
4. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se di norma è preferibile dal mese di febbraio a quello di novembre, (escludendo, di regola, i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre e il periodo delle commemorazione dei defunti).
5. È compito dell'incaricato dal Responsabile del Servizio competente stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al momento della esumazione.
6. Per le salme inconsunte e da reinumare, ove non interferisca con la falda idrica, come attestato da apposita perizia idrogeologica, è consentito aggiungere direttamente sui resti mortali o nell'immediato intorno del feretro sostanze biodegradanti capaci di favorire i processi di scheletrizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione o saponificazione.
7. È facoltà dei congiunti optare per la cremazione dei resti o delle salme inconsunte, previo pagamento della tariffa prevista.

Articolo 51 Esumazioni straordinarie

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Responsabile del Servizio, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per

cremazione.

2. Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art. 84 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285.
3. Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della Salute.
4. Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'A.S.L. dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.
5. Le esumazioni straordinarie per ordine dell'Autorità Giudiziaria sono eseguite alla presenza del Dirigente del Servizio di igiene pubblica della A.S.L. o di personale tecnico da lui delegato e dell'incaricato del servizio di custodia;

Articolo 52 Estumulazioni

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore ai 50 anni.
3. Le estumulazioni straordinarie sono di tre tipi:
 - a. a richiesta dei familiari interessati,
 - b. su ordine dell'Autorità giudiziaria.
 - c. per particolari esigenze dell'Amministrazione Comunale.
4. Entro il mese di settembre di ogni anno il Responsabile del Servizio competente cura la stesura dello scadenzario delle concessioni in scadenza nell'anno successivo. Tale elenco sarà esposto all'albo cimiteriale di ogni cimitero in occasione della Commemorazione dei Defunti e per tutto l'anno successivo.
5. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali o attraverso l'affidamento a Ditte specializzate, secondo la programmazione del servizio cimiteriale.
6. I resti mortali individuati sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali questi ultimi saranno collocati in ossario comune.
7. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. È ammessa la possibilità di provvedere alla cremazione dei resti non mineralizzati con oneri a carico degli eredi.
8. A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il Responsabile del servizio competente può autorizzare la successiva tumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno 2 anni dalla precedente.

Articolo 53 Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

1. Le esumazioni ordinarie sono eseguite previo pagamento di apposita tariffa.
2. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in celletta o in tomba privata, la relativa raccolta e traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.
3. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie nonché le estumulazioni ordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa. Per quelle richieste dall'autorità giudiziaria, si applica l'art. 106 del R.D. 23.12.1865 n. 2704, e successive modificazioni.

TITOLO VI Sepolture private

Articolo 54

Sepolture private - Tipologia - Durata delle concessioni

1. Le sepolture private possono consistere:

- a) nell'uso temporaneo di tumulazioni per famiglie o collettività (tombe particolari di famiglia e edicole funerarie) per la durata di 99 anni e comunque non prima di 50 anni dall'ultima tumulazione effettuata;
- b) nell'uso a tempo indeterminato delle concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 21/10/1975, n. 803, a condizione che tale regime risulti dall'atto di concessione art. 92, comma 2 D.P.R. 285/90.

Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803, possono essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di nuovo cimitero. Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quando disposto nell'art. 98 del D.P.R. 285/90.

2. Le concessioni di cui alle lettere a) del precedente comma, possono essere rinnovate a richiesta dei concessionari o loro discendenti in linea retta iure sanguinis, o in mancanza iure hereditaris, per una durata pari a quella iniziale. Il rinnovo costituisce facoltà attribuita ai concessionari e, parimenti, costituisce facoltà discrezionale del Comune acconsentirlo.

Qualora per interesse pubblico prevalente il Comune non intenda acconsentire al rinnovo della concessione, con atto deliberativo di Giunta Comunale si procederà a disporre la riacquisizione dell'area o del manufatto in proprietà al Comune, senza oneri di indennità o rimborsi a carico dello stesso.

Articolo 55

Sepolture private - Diritto d'uso

1. La sepoltura privata consiste nel diritto d'uso delle sepolture indicate all'art. 54 del presente Regolamento.
2. Il diritto d'uso consiste in una concessione amministrativa su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

Articolo 56

Concessioni del diritto d'uso su aree o manufatti cimiteriali

1. Ogni concessione del diritto d'uso su aree o manufatti cimiteriali deve risultare da apposito atto convenzionale redatto:

- a) nella forma della scrittura privata, contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso qualora non vi sia l'obbligo di registrazione in quanto l'imposta dovuta per la registrazione risulti inferiore all'ammontare dell'imposta fissa;
- b) nella forma dell'atto pubblico qualora vi sia l'obbligo di registrazione in quanto l'imposta dovuta per la registrazione risulti uguale o superiore all'ammontare dell'imposta dovuta.

2. In particolare, l'atto di concessione di cui alla lettera b) del comma 1 del presente articolo deve indicare:

- la natura della concessione e la sua identificazione;
- la sua durata;
- la persona o le persone o, nel caso di Enti e collettività, degli organi del concessionario;
- le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione;

- l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso;
- la prova dell'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
- gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione.

Articolo 57

Caratteristiche della concessione - non trasferibilità -retrocessione

1. Il diritto d'uso consiste in una concessione amministrativa su bene soggetto al regime dei beni demaniali, la cui proprietà resta in ogni caso in capo al Comune.
Il diritto d'uso del concessionario non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile per atto inter vivos né per disposizione testamentaria. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. La titolarità del diritto d'uso spetta secondo la seguente disciplina:
 - a) nei sepolcri ereditari, ovvero nelle sepolture concesse prima del 10/02/1976, il diritto d'uso si trasmette, esaurita la linea familiare indicata nella concessione e sino ad estinzione della stessa, secondo le norme previste dal Codice Civile Libro Secondo - Titolo II e III e cioè agli eredi legittimi o testamentari del concessionario e alla loro famiglia.
 - b) nei sepolcri gentilizi o familiari, ovvero nelle sepolture concesse dopo il 10/02/1976, il diritto d'uso, alla morte del concessionario, si trasmette, in via residuale al coniuge non separato/ convivente more uxorio, o in difetto, al parente più prossimo individuato secondo l'art. 74 e seguenti del Codice Civile, e quindi, al coniuge/convivente, agli ascendenti e discendenti in linea retta, ai collaterali e agli affini fino al 2° grado. Nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, il diritto d'uso si trasmette a tutti gli stessi solidalmente.
3. Nelle sepolture possono essere ammessi benemeriti di cui all'art.93, comma 2 del D.P.R. n. 285/90 ed il diritto alla sepoltura è riconosciuto in virtù di apposita dichiarazione presentata in qualunque tempo dal concessionario o dagli aventi titolo (purché abbiano ottemperato agli obblighi relativi al subentro) ed assoggettata ad apposito diritto tariffario congruo a vanificare eventuali scopi di lucro o di speculazione.

Articolo 58

Modalità per ottenere una concessione cimiteriale

1. Chiunque intenda ottenere la concessione di una sepoltura privata deve presentare domanda al Sindaco, indicando il Cimitero, il tipo della concessione richiesta e, se la richiesta, provvisoriamente, viene presentata da terzi, il concessionario.
2. La domanda di concessione comporta, di diritto, la sottomissione del richiedente e del concessionario a tutte le disposizioni del presente Regolamento, anche se non espressamente richiamate nella domanda stessa.
3. Annualmente, con apposita Determina, il Responsabile del Servizio dispone l'adeguamento delle tariffe sulla base dell'aumento del costo della vita stabilite nella apposite tabelle ISTAT.

Articolo 59

Revoca

1. Fatta eccezione per le concessioni perpetue o a tempo determinato di durata eccedente i 99 anni rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 803/1975, per le quali vale la particolare disciplina dei successivi commi 3 e 4, è facoltà dell'Amministrazione Comunale di ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso a enti o individui privati quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per altri motivi di rilevante interesse pubblico.
2. Verificandosi i casi di cui al comma precedente, la concessione viene revocata con provvedimento del Responsabile del Servizio, previo accertamento dei presupposti da parte del Comune e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla

vecchia tomba alla nuova.

3. Nei casi di concessione perpetua o a tempo determinato di durata eccedente i 99 anni rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 803/1975, la revoca è possibile, a norma dell'art. 92 del D.P.R. n. 285/1990, in presenza delle seguenti due condizioni: che siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma; che si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero.

4. Verificandosi i casi di cui al comma precedente, la concessione viene revocata con provvedimento del Responsabile del Servizio, previo accertamento dei presupposti da parte del Comune e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, di celletta ossario in zona individuata dall'Amministrazione, per la durata di 70 anni nel caso di concessione perpetua oppure per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione se a tempo determinato ultranovantanovenne, con un massimo, comunque, di 70 anni. Nell'ipotesi eccezionale di mineralizzazione non completata, la tumulazione in celletta sarà preceduta da inumazione o cremazione secondo quanto previsto dagli artt. 43 e 47 del presente regolamento, a spese dell'Amministrazione comunale. Anche in questo caso, rimangono a carico della Amministrazione le spese per il trasporto dei resti mortali dalla vecchia sepoltura alla nuova.

5. Nell'ipotesi in cui si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero, se non tutte le sepolture risalgono a più di 50 anni, l'Amministrazione, valutata la convenienza dell'operazione, avrà comunque la possibilità di recuperare la disponibilità dell'intero corpo loculi, adottando provvedimento di revoca relativamente alle sepolture risalenti a oltre 50 anni e viceversa ricorrendo a temporanea traslazione delle altre in loculi disponibili, per il periodo che residua al compimento dei 50 anni.

6. Dei provvedimenti assunti a norma del presente articolo, verrà data comunicazione, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme, al concessionario, ove noto, mediante raccomandata A.R. almeno 30 giorni prima; nel caso il concessionario non sia noto, si procederà alla pubblicazione dell'atto nell'albo comunale e nello stesso cimitero interessato dall'operazione per il periodo di 60 giorni.

Articolo 60 Decadenza

1. La decadenza della concessione viene dichiarata nei seguenti casi:

- a) quando la sepoltura individuale non è stata occupata da salma, resti o ceneri, per i quali era stata presentata richiesta, entro 60 giorni rispettivamente dal decesso, esumazione o estumulazione, cremazione salvo comprovati casi di forza maggiore;
- b) in caso venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- c) in caso di mancata comunicazione del subentro nei modi e tempi previsti dal precedente articolo 67.
- d) quando la sepoltura risulti in stato di abbandono per incuria o morte degli aventi diritto, o quando non siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura di cui al successivo art. 62;
- e) per inosservanza delle disposizioni relative alla presentazione del progetto e alla costruzione delle opere entro i termini fissati dal seguente art. 64;
- f) per inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione;

2. La pronuncia della decadenza della concessione, salvo il caso previsto al punto b) di cui sopra, è subordinata alla previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili; in caso di irreperibilità, la diffida verrà pubblicata nell'albo comunale e presso il cimitero per la durata di 60 giorni consecutivi.

3. La dichiarazione di decadenza compete al Sindaco, su accertamento istruttorio del responsabile dei servizi cimiteriali.

4. Pronunciata la decadenza della concessione, il Sindaco disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune. Successivamente il Sindaco disporrà la demolizione delle opere o il loro restauro a seconda dello stato delle cose, restando comunque i materiali e le opere nella piena disponibilità del Comune.

Articolo 61 Concessioni perpetue

1. Le sepolture private concesse a tempo indeterminato (perpetue) anteriormente all'entrata in vigore del D.P.R. 21/10/1975, n. 803, conservano tale caratteristica se stabilita dai relativi atti di concessione e fatta salva la possibilità di revoca prevista dall' art. 59 del presente Regolamento.

2. I proprietari o loro aventi causa possono retrocedere dal loro diritto previo assunzione a carico del Comune delle spese necessarie per la sistemazione delle salme presenti nelle tombe in altro sito individuato dall'Amministrazione.

Articolo 62 Obblighi di manutenzione

1. I concessionari di sepolture private sono responsabili, solidalmente tra loro, della manutenzione della sepoltura e opere annesse, per le parti da loro costruite o installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario nonché l'esecuzione di esecuzione delle opere e restauri che l'Amministrazione ritenesse necessari ed opportuni per motivi di decoro, sicurezza o di igiene.

2. Nel caso il sepolcro venga dichiarato inidoneo alla tumulazione di salme o resti o ceneri da parte del Responsabile dei Servizi cimiteriali, il concessionario ha l'obbligo di adeguare il sepolcro alle norme vigenti entro il termine di 6 mesi.

Articolo 63 Diritto d'uso delle sepolture

1. Il diritto d'uso consiste in una concessione amministrativa su bene soggetto al regime dei beni demaniali, la cui proprietà resta in ogni caso in capo al Comune.

Il diritto d'uso del concessionario non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile per atto inter vivos né per disposizione testamentaria. Ogni atto contrario è nullo di diritto. La concessione del loculo individuale dà titolo ad usare la sepoltura per quella sola salma per la quale ha luogo la concessione.

2. La titolarità del diritto d'uso spetta secondo la seguente disciplina:

a) nei sepolcri ereditari, ovvero nelle sepolture concesse prima del 10/02/1976, il diritto d'uso si trasmette, esaurita la linea familiare indicata nella concessione e sino ad estinzione della stessa, secondo le norme previste dal Codice Civile Libro Secondo - Titolo II e III e cioè agli eredi legittimi o testamentari del concessionario e alla loro famiglia.

b) nei sepolcri gentilizi o familiari, ovvero nelle sepolture concesse dopo il 10/02/1976, il diritto d'uso, alla morte del concessionario, si trasmette, in via residuale al coniuge non separato/ convivente more uxorio, o in difetto, al parente più prossimo individuato secondo l'art. 74 e seguenti del Codice Civile, e quindi, al coniuge/convivente, agli ascendenti e discendenti in linea retta, ai collaterali e agli affini fino al 2° grado. Nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, il diritto d'uso si trasmette a tutti gli stessi solidalmente.

3. Nelle sepolture possono essere ammessi benemeriti di cui all'art.93, comma 2 del D.P.R. n. 285/90 ed il diritto alla sepoltura è riconosciuto in virtù di apposita dichiarazione presentata in qualunque tempo dal concessionario o dagli aventi titolo (purché abbiano ottemperato agli obblighi relativi al subentro) ed assoggettata ad apposito diritto tariffario congruo a vanificare eventuali scopi di lucro o di speculazione.

Articolo 64 Costruzione manufatti tombe di famiglia e ereditarie

1. La costruzione di tombe di famiglia o ereditarie è subordinata al rilascio di permesso di costruire.

2. Il concessionario di area cimiteriale edificabile è tenuto a presentare allo sportello unico per l'edilizia il progetto edilizio del manufatto che intende costruire sull'area medesima.

3. Le caratteristiche del manufatto dovranno risultare conformi alle prescrizioni contenute nel permesso di costruire, nel rispetto dei seguenti limiti, e fatta salva l'ipotesi di cui all'art. 58:

a) i nuovi manufatti non possono essere interrati ed i lavori di costruzione non possono andare oltre i 0,50 m. di profondità rispetto alla superficie,

b) i manufatti non possono essere superiori a m. 3,80 di altezza misurata tra il piano di campagna ed il punto più elevato di tutti i prospetti, non superiori a m. 2,00 di larghezza, e a m. 2,50 di profondità per le tombe da sei posti, non superiori a m. 4,00 di larghezza e a m. 4,00 di profondità per le edicole funerarie da diciotto posti;

c) la Commissione Edilizia Comunale può autorizzare altezze superiori in funzione delle costruzioni adiacenti.

4. Qualora fossero richiesti ampliamenti rispetto alle tombe ereditarie o di famiglia, questi devono comunque avvenire nei limiti sopra indicati ed in base alle tariffe determinate annualmente ai sensi dell'art. 3 comma 5.

5. Qualora per effettuare la costruzione del manufatto fosse richiesta la fornitura di energia elettrica, il concessionario dovrà avanzare apposita domanda di erogazione del servizio indicando il periodo di utilizzo e corrispondendo al Comune un canone determinato applicando la quota giornaliera di cui alla tabella allegata sub lett. a) al presente Regolamento, annualmente aggiornata con deliberazione della Giunta comunale in rapporto all'indice ISTAT di aumento del costo della vita, moltiplicata per i giorni feriali di utilizzo (escluso festivi e prefestivi).

Articolo 65

Divisione, separazione e rinuncia

1. Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti di una comune tomba ereditaria o di famiglia o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.

2. La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza, essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi. Su tale richiesta si esprime il Responsabile del Settore, con provvedimento di accettazione o di diniego motivato.

3. La divisione o l'individuazione di separate quote non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.

4. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.

5. Limitatamente alle tombe ereditarie, è consentito che uno o più concessionari, nelle forme di cui al comma 2, dichiarino la loro rinuncia personale del diritto di sepoltura.

In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto nei confronti dei concessionari residuali.

Articolo 66

Morte del concessionario e obblighi di comunicazione

1. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata di cui al presente Capo, ovvero in ogni caso di cambio di residenza o domicilio del concessionario stesso o degli altri titolari di diritti sulla concessione, ai sensi dell'art. 57, i titolari medesimi ovvero i parenti sono tenuti a comunicarlo all'Ufficio Cimiteriale del Comune.

2. Qualora le comunicazioni inviate dal Comune non avessero riscontro, o comunque nel caso in cui fossero cambiati residenza o domicilio del concessionario o degli altri beneficiari e non si conoscessero i nuovi, si provvederà come segue:

a) mediante notifica all'ultimo domicilio conosciuto del concessionario, secondo le modalità di cui al c.p.c. previste per gli atti giudiziari, con successiva affissione presso l'albo pretorio.

b) successivamente, mediante pubblico avviso, affisso presso l'area cimiteriale, l'albo pretorio, la tomba di famiglia in oggetto, per un periodo non inferiore a tre mesi.

3. Qualora gli aventi diritto individuino preventivamente un unico domiciliatario per ogni comunicazione dell'Ente, verrà utilizzato quest'ultimo per le notifiche di cui al comma precedente, e il medesimo domiciliatario sarà tenuto alle comunicazioni tempestive di cui ai commi precedenti.

Articolo 67
Subentri

1. Deceduto il concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e coloro che hanno titolo sulla concessione sono tenuti a darne comunicazione scritta al Responsabile del Servizio, entro 6 mesi dal decesso, e a richiedere contemporaneamente la variazione per il riconoscimento del subentro, designando uno tra essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.
2. Per l'aggiornamento è dovuto il corrispettivo fissato nel tariffario, approvato con atto della Giunta comunale.
3. La designazione di cui sopra è obbligatoria per individuare il referente nei confronti del Comune e deve essere effettuata anche in caso di eventuale controversia fra gli eredi del concessionario defunto. La mancata designazione comporta la decadenza dalla concessione, a norma del successivo art. 68 del presente regolamento.

Articolo 68
Scadenza delle concessioni

1. L'Ufficio Servizi Cimiteriali provvederà entro sei mesi dal termine a segnalare al concessionario, o suoi aventi causa, la scadenza della concessione di sepoltura privata. È fatta salva la perpetuità per le concessioni di sepolture private di cui all'art. 61 del presente Regolamento.
2. Il rinnovo è ammesso nei confronti delle persone individuate nell'art. 56 del presente Regolamento.
3. Qualora il concessionario, o suoi aventi causa, non fosse reperibile, eseguite le ricerche del caso, la segnalazione potrà effettuarsi secondo le modalità di cui all'art. 67.

Articolo 69
Revoca della concessione

1. Nei casi già indicati dall'art. 62, ed in particolare nel caso in cui la mancata manutenzione ordinaria o straordinaria del manufatto costruito possa recare grave danno all'incolumità pubblica, o sia motivo di grave degrado del decoro dell'area, il Comune ha facoltà di revocare la concessione, a seguito di una procedura di comunicazione e diffida ad adempiere, e fermo restando l'emanazione di ordinanze per provvedere in via di urgenza, a tutela dell'incolumità pubblica.

Articolo 70
Fascicoli per le tombe di famiglia

1. Per ogni tomba di famiglia è formato un fascicolo nel quale sono registrati e raccolti tutti gli atti che le si riferiscono.
2. Ad ogni sepoltura privata corrisponde una scheda nella quale sono sinteticamente indicate la natura della concessione, il concessionario, le persone sepolte e gli altri elementi che siano ritenuti utili.

TITOLO VII
Sepulture comuni

Articolo 71
Modalità di concessione per i loculi

I loculi sono concessi solo in presenza di salma, ad eccezione:

- a) dei loculi posti in V fila del I lotto Ampliamento del cimitero di Valleggia,
- b) dei loculi tornati in possesso del Comune alla scadenza della concessione, sulla base di quanto riportato nell'art. 78,

che possono essere concessi anche a semplice richiesta

Articolo 72

Sepolture a tumulazione individuale - loculi

1. Le sepolture a tumulazione individuale (loculi) consistono in sepolture a tumulazione costruite dal Comune e possono essere sopraelevati o sotterranei, in relazione alle diverse tipologie costruttive adottate. La concessione del loculo individuale dà titolo ad usare la sepoltura per quella sola salma per la quale ha luogo la concessione.
2. Alla scadenza della concessione, che ha una durata pari a 50 anni, la stessa decade e il comune procede all'estumulazione delle salma.
3. Nel loculo può essere accolto un solo feretro, nonché in aggiunta eventuali cassette e urne cinerarie fino alla disponibilità di spazio.
Previa nuova acquisizione è possibile effettuare una nuova tumulazione di salma in loculo già dato in concessione, procedendo alla riduzione dei resti o cremazione della salma esistente.
In ognuno di questi casi devono essere pagati i relativi diritti stabiliti nelle tabelle determinate annualmente dal Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 4 comma 4.
4. Nella tariffa di concessione è compresa la fornitura di lesena di marmo o altro materiale idoneo, che è effettuata direttamente dal Comune.
5. Resta a carico del concessionario l'applicazione di scritte, fotografie, vaschette portafiori, lumi votivi od altri elementi decorativi, come da prescrizione del Comune.
6. Qualora siano installati gli elementi di cui al precedente comma, è fatto divieto di depositare portafiori o lumi votivi sul pavimento ai piedi delle lapidi. Quando gli stessi non siano ancora installati, è consentita, limitatamente ai 6 mesi successivi alla tumulazione della salma, l'apposizione di un portafiori sul pavimento ai piedi delle lapidi.
7. Il Comune si riserva la facoltà di determinare tipologie uniformi per le vaschette portafiori o per i lumi votivi come pure per la fornitura e l'installazione dei suddetti elementi.
8. Le determinazioni di cui al comma precedente spettano alla Giunta Comunale.
9. Il Sindaco, con propria ordinanza, può inibire che per determinate tipologie di tumulazioni vengano installate vaschette portafiori o lumi votivi, quando per la particolarità delle soluzioni costruttive adottate, vi siano elementi per ritenere che ciò costituisca pericolo per il pubblico, per le cose o per il personale del Cimitero.

Articolo 73

Cellette ossario

1. Le cellette ossario sono destinate alla raccolta delle cassette ossario che siano state richieste in occasione di esumazioni od estumulazione ordinarie.
2. La raccolta e conservazione nelle cassette ossario dei resti mortali a seguito di esumazioni od estumulazioni ordinarie è autorizzata solo alla condizione che le cassette medesime trovino sistemazione in altra sepoltura privata o individuale (loculi) già concessa, o in celletta ossario. In tutti gli altri casi, i resti mortali sono collocati nell'ossario comune.
3. Le cellette ossario possono contenere, su richiesta del concessionario, i resti di 2 persone conservati in cassette ossario o le ceneri di un massimo di 3 persone conservate nelle urne cinerarie.
4. La concessione di cellette ossario ha una durata pari ad anni 70.

Articolo 74

Retrocessione di loculi e cellette ossario

1. La rinuncia della concessione delle sepolture private di cui agli articoli 57 e 58 del presente Regolamento è ammessa in ogni tempo esclusivamente in favore del Comune.
2. All'atto della rinuncia è corrisposto al concessionario un corrispettivo così determinato:
 - di un terzo del prezzo a suo tempo pagato se trattasi di un sepolcro acquisito da oltre venti anni dalla data della permuta;
 - di due terzi se la data di acquisizione è più recente.In ognuno dei casi precedenti l'ex concessionario è tenuto a corrispondere la tariffa per la sostituzione della

lastra di marmo di chiusura, detratta dalla cifra di rimborso.

Articolo 75

Manutenzione ordinaria e straordinaria sui loculi e sulle cellette ossario

1. Nelle sepolture individuali costruite dal Comune la manutenzione straordinaria e ordinaria sulla struttura, riferita ai suoi elementi costruttivi portanti e alle parti generali, è a carico dell'Amministrazione comunale.

Articolo 76

Concessione cimiteriale - disposizioni generali

1. Entro i limiti previsti dal P.R.C., il Comune concede l'uso di aree cimiteriali per la costruzione, a cura e spese di individui privati o enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività. Nel rispetto di quanto previsto dal P.R.C., la concessione può anche riguardare manufatti per sepolture collettive, già predisposti al grezzo.

2. Alle sepolture private a sistema di inumazione e tumulazione si applicano le disposizioni stabilite dal D.P.R. n. 285/90 rispettivamente per le inumazioni ed esumazioni, tumulazioni ed estumulazioni.

3. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento di una tariffa e nel caso di concessione di area ad ulteriore versamento di un deposito cauzionale a garanzia degli adempimenti consequenziali, i cui importi sono aggiornati annualmente dal Responsabile del servizio come riportato nel comma 4 dell'art 4.

4. La concessione cimiteriale, essendo il cimitero un bene soggetto al regime dei beni demaniali, attribuisce al concessionario il diritto d'uso di una sepoltura o di un'area, lasciando integro il diritto del Comune alla nuda proprietà.

I manufatti costruiti da privati su aree cimiteriali poste in concessione diventano, allo scadere della concessione, di proprietà del comune ai sensi di quanto dispone l'art. 953 c.c.

5. La concessione è regolata da schema di contratto-tipo approvato dalla Giunta Comunale e viene stipulata, in seguito alla assegnazione del manufatto, da parte del responsabile del servizio.

6. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della stessa e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare l'atto deve indicare:

a) la natura della concessione e la sua identificazione, l'indicazione del numero dei posti salma realizzati o realizzabili;

b) la durata e la decorrenza, che coincide con la data di stipulazione dell'atto di concessione;

c) la/le persona/e, o nel caso di enti o collettività il legale rappresentante pro-tempore, concessionaria/e;

d) le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione;

e) l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in correlazione all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;

f) gli obblighi ed oneri cui è sottoposta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza;

g) la prova dell'avvenuta corresponsione della tariffa.

7. La Giunta Comunale può assegnare a Enti, Comunità o Collettività aree per la realizzazione di sepolcri sulla base di convenzioni che prevedano a carico dei concessionari oneri di manutenzione e custodia particolari.

Articolo 77

Durata delle concessioni e utilizzazione dei loculi con concessione di durata superiore a 25 anni o perpetua

1. Fatto salvo quanto previsto per le pregresse concessioni perpetue, tutte le concessioni sono a tempo determinato ai sensi dell'art.92 del D.P.R. n. 285/90.

2. La durata di ogni tipo di concessione è la seguente:

a) 99 anni e comunque non prima di 50 anni dall'ultima tumulazione effettuata, per le aree destinate alla costruzione di Tombe di Famiglia o Cappelle/ Edicole gentilizie (di famiglia) o per i manufatti concessi a norma dell'art. 57;

b) 50 anni per i loculi individuali;

c) 70 anni per le nicchie ossario o cellette destinate alla raccolta di resti mortali e per le cellette cinerarie destinate alla raccolta delle ceneri funerarie. È ammesso un unico rinnovo della concessione per un periodo

di tempo pari a 30 anni.

3. Per le salme che siano tumulate in loculi è possibile, trascorso un periodo minimo pari a 25 anni dalla data di tumulazione raccogliere i resti mortali in apposita cassetta di zinco e collocare, nello stesso loculo, un'altra salma. I resti mortali, se possibile, potranno essere lasciati nel loculo o essere posti nell'ossario comune o collocati in celletta ossario. Con la collocazione della salma nel loculo viene a decadere la precedente concessione. La nuova concessione è soggetta alle tariffe vigenti al momento della richiesta.

4. Salva la facoltà di utilizzo di cui al comma precedente, da esercitare nei limiti ed alle condizioni sopra esposte, le sepolture che siano liberate prima della scadenza, a cura e spese di chi ne abbia titolo, tornano nella piena disponibilità del Comune, senza oneri di indennità o rimborsi a carico dello stesso Comune.

Articolo 78

Rinnovo delle concessioni loculi

1. I concessionari e loro eredi hanno diritto, in via di principio, a richiesta, di ottenere un unico rinnovo delle concessioni.

2. Per esercitare tale diritto devono presentare apposita domanda al comune almeno entro sei mesi dalla data di scadenza della concessione; l'elenco delle concessioni in scadenza viene annualmente affisso alle bacheche dei cimiteri comunali, come previsto dall'art. 52 comma 4

3. L'eventuale diniego è pronunciato dal Responsabile del Servizio con apposita motivata determinazione da notificare al richiedente nei termini di legge.

4. Il rinnovo della concessione:

a) può essere condizionato alla previa esecuzione dei lavori di rinnovo di opere di abbellimento, nonché ai lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione;

b) è perfezionato entro otto mesi dalla scadenza della precedente concessione purché la somma dovuta in applicazione delle tariffe vigenti al momento della richiesta di rinnovo, risulti versata alla tesoreria comunale

5. I rinnovi avranno le seguenti durate:

a) intera durata della concessione originale pari ad anni 50;

b) di durata intermedia quantificabile in anni 30;

c) di durata intermedia quantificabile in anni 15.

Articolo 79

Modalità di concessione

1. La sepoltura privata può essere concessa solo in occasione di un decesso; quella nelle cellette ossario/cinerarie solo in presenza di resti o ceneri.

2. Salvo quanto disposto al precedente comma 1, le ulteriori modalità di rilascio delle concessioni cimiteriali in ordine anche a tombe di famiglia ovvero a vecchi sepolcri recuperati per decadenza od esproprio, vengono stabilite dalla Giunta che provvederà il ricorso al "bando pubblico di assegnazione" secondo modalità articolate di garanzia di trasparenza e privilegiando, in caso di contemporaneità della richiesta, intendendosi per tale la situazione delle richieste pervenute in pari data, a prescindere dall'ordine di protocollo o dalla data di spedizione, la residenza nel comune del richiedente e la maggior durata della stessa.

3. La Giunta comunale potrà disporre di riservare per ogni cimitero o in occasione di consegna di nuovi loculi da concedere, un numero di loculi riservati a cittadini disabili (che saranno definiti nel tipo di disabilità che sarà considerata) ed a cittadini anziani almeno ultrasessantenni posizionati alla prima e/o seconda fila bassa ovvero in modo tale che sia data accessibilità alla visita al sepolcro del proprio defunto.

4. Nel caso si possa ricorrere alla ricognizione di sepolcri abbandonati per i quali provvedere alla dichiarazione di decadenza della concessione, su progetto specifico, si stabiliranno le modalità, le norme di dettaglio ulteriori, i tempi e le procedure per il recupero dei vecchi sepolcri (tombe di famiglia, loculi o ossari perpetui) per il loro restauro ovvero per la loro riconcessione, prevedendo l'uso anche di sepolcri (loculi anche totalmente prefabbricati purché a norma) per tumulazioni temporanee che potranno consentire una semplificazione anche tecnica-operativa per tale operazione.

5. La concessione di loculi per sepolture individuali deve avvenire senza interruzioni, in base all'ordine di decesso, dal primo loculo disponibile in basso a sinistra della prima fila orizzontale, proseguendo fino al loculo più a destra della stessa fila e appartenente alla stessa campata e reiniziando dal primo a sinistra della seconda fila orizzontale e così di seguito.

TITOLO VIII
TUMULAZIONI PROVVISORIE - TRASLAZIONI - RECUPERI

Articolo 80
Tumulazioni provvisorie

1. In via del tutto eccezionale e per una durata limitata, il Responsabile del Servizio può autorizzare la tumulazione provvisoria di feretri, cassette ossario od urna cineraria, in loculi e cellette appositamente individuati, aventi le caratteristiche di cui all'art. 76 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285, nei seguenti casi:
 - a) qualora siano destinati ad essere tumulati in sepolture private costruite dal Comune che non siano ancora disponibili;
 - b) qualora siano stati estumulati temporaneamente per eseguire lavori di manutenzione, riparazione o ricostruzione di opere;
 - c) qualora i familiari dichiarino espressamente di voler erigere una tomba di famiglia per tumularvi la salma. In tal caso la concessione dell'area e la concessione edilizia devono essere acquisite entro 6 mesi dalla data della tumulazione provvisoria ed il deposito non può comunque superare la durata prevista dal comma 2 del presente articolo.
2. Il deposito provvisorio di cui alle lettere b) e c) del comma 1 del presente articolo non può superare la durata di 12 mesi, prorogabile per una sola volta per altri 12 mesi.
3. I depositi provvisori di cui alle lettere b) e c) del comma 1 del presente articolo sono soggetti alla corresponsione di canone di utilizzo, nonché delle tariffe per le operazioni di estumulazione e sistemazione definitiva.
4. Il canone di utilizzo è calcolato in annualità con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno dell'effettiva estumulazione. .
5. Qualora alla scadenza del periodo di cui al comma 2 del presente articolo, non venga provveduto alla definitiva sistemazione del feretro, il Responsabile del Servizio provvederà d'ufficio, previa diffida agli interessati e con proprio provvedimento, all'estumulazione del feretro e al suo collocamento in campo ad inumazione, ordinando il pagamento delle spese per l'estumulazione e inumazione, ed gli eventuali canoni non corrisposti e per la messa in pristino della tumulazione utilizzata.
6. È concessa la tumulazione provvisoria di salme in tombe di famiglia, previa espressa dichiarazione del concessionario della sepoltura privata.

Articolo 81
Traslezioni

1. Previo pagamento della relativa tariffa, il Concessionario può chiedere su carta legale, e il Sindaco può autorizzare, previo parere dell'Ufficiale Sanitario, la traslazione di salme, resti o ceneri delle fosse dei campi comuni a sepolture private.
2. Parimenti si procede per la traslazione di salme, resti o ceneri, da sepoltura privata a sepoltura privata, fatta eccezione per la traslazione di salma da loculo a loculo, all'interno dello stesso Cimitero, che non è ammessa.
3. E' ammessa la traslazione da loculo a loculo multiplo previo accertamento della disponibilità di spazio
4. Qualora nei casi previsti dal 1° e 2° comma del presente articolo viene accertata la perdita di liquami e il feretro non si presenta in buone condizioni, l'Ufficiale Sanitario ordina il rinnovo del feretro stesso, con spese a carico del Concessionario.

Articolo 82
Oggetti da recuperare

1. Durante le operazioni di esumazione ed estumulazione nessuno può prelevare parte della salma, di indumenti o di oggetti rinvenuti, ad eccezione dell'Autorità Giudiziaria.
2. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si abbia motivo di ritenere che possano essere rinvenuti oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al responsabile del servizio di custodia, al momento dell'inizio dell'operazione cui dovranno comunque presenziare.
3. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo

verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio Servizi Cimiteriali.

4. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Comune, che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi.

Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Articolo 83 Disponibilità dei materiali

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture ordinarie e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, restano di proprietà della famiglia, dei concessionari o loro aventi causa, che sono tenuti a rimuoverli entro 6 mesi.

2. Decorso questo termine senza che sia stato provveduto, il Sindaco provvede a diffidarli, anche a mezzo di pubbliche affissioni, a provvedere alla rimozione entro e non oltre il termine di 30 giorni.

3. Qualora i soggetti tenuti non provvedano entro il termine di cui al comma precedente, i materiali e le opere restano nella disponibilità del Comune che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei Cimiteri o altrimenti, con piena facoltà di alienarli con il metodo dell'asta pubblica.

4. Il ricavato delle alienazioni potrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

5. Il Sindaco può autorizzare, a richiesta, agli aventi diritto a reimpiegare i materiali e le opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il VI grado, purchè i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

6. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o in altro luogo idoneo, salva la potestà degli aventi diritto di reclamarli entro il termine di cui al comma 2 del presente articolo.

TITOLO IX NORME FINALI E TRANSITORIE

Articolo 84 Norme finali e transitorie

1. Le norme del presente Regolamento acquisiscono efficacia con l'esecutività dell'atto approvativo del medesimo.

2. Esse non si applicano alle concessioni rilasciate antecedentemente all'entrata in vigore del presente Regolamento, se non alla loro naturale scadenza.

3. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa rinvio a quanto disposto dal Regolamento nazionale di Polizia mortuaria approvato con D.P.R. n. 285 del 10/9/1990.

* * * * *